

Pubblicato il 08/09/2022

N. 11699/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01701/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1701 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Pissta Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Colazzilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Legnano, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento dell'ANAC prot. in uscita n. 0001841 del 12.01.2022, notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto la comunicazione

dell'annotazione della ricorrente nel casellario informatico dell'Autorità, con pubblicazione dal 13.01.2022;

- ove occorra e per quanto lesiva della nota prot. 85389 del 29.11.2021 con la quale l'Autorità ha trasmesso comunicazione di avvio del procedimento di annotazione sul casellario informatico;

- di ogni ulteriore provvedimento presupposto consequenziale e connesso, anche non conosciuto, con riserva espressa di formulare motivi aggiunti e di azione per la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento dei danni ingiustamente arrecati alla ricorrente per effetto dell'adozione dell'illegittimo provvedimento;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pissta Group S.r.l. il 31/3/2022:

1) della nota PEC del 2.03.2022; 2) del provvedimento ANAC Prot. Uscita N.0015487 del 02/03/2022 allegato alla nota pec del 02.03.2022 con il quale l'AUTORITA' comunicava l'inserimento (con pubblicazione dal 03.03.2022) nel Casellario informatico degli operatori economici della seguente annotazione integrativa *“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la domanda cautelare presentata dalla società PISSTA GROUP SRL – C.F. 0184652067 – per l'annullamento, previo sospensione dell'efficacia del provvedimento dell'ANAC avente ad oggetto la comunicazione dell'annotazione della ricorrente nel Casellario informatico dell'Autorità pubblicata in data 13.01.2022 e, per l'effetto, sospende l'efficacia degli atti impugnati....”*.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2022 il Cons. Mariangela Caminiti e presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso introduttivo la società Pissta Group srl ha impugnato il provvedimento dell'ANAC prot. n.0001841 del 12.01.2022, avente ad oggetto la

comunicazione dell'annotazione della stessa nel Casellario informatico dell'Autorità, con pubblicazione dal 13.01.2022, nonché per quanto lesiva la nota prot. 85389 del 29.11.2021 con la quale l'Autorità ha trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento di annotazione sul detto Casellario informatico.

Secondo la ricorrente la predetta annotazione sarebbe derivata dalla segnalazione per fatti non inerenti alla procedura indetta dall'Ente, ma per fatti precedenti e comunicati dall'operatore alla stessa Stazione Appaltante.

1.1.La società ha premesso in fatto di aver partecipato ad una procedura indetta da C.U.C. tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore per la *“Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente mediante pulitura e manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze”*, relativa ai tratti stradali in gestione al Comune di Legnano e di aver notiziato, nel corso della procedura, con massima trasparenza, la S.A. rilevando alcuni eventi professionali che l'hanno interessata quali: i) la risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Arezzo, ii) la revoca dell'aggiudicazione disposta dal Comune di Quartu Sant'Elena, iii) la revoca dell'aggiudicazione disposta dall'Aggregazione dei Comuni ACI 12. In particolare ha allegato articolata documentazione anche riguardo alla vicenda con il coinvolgimento del Comune di Arezzo, ivi compreso l'inserimento dell'annotazione nel Casellario con finalità di pubblicazione notizia assunta dalla stessa ANAC.

Con nota del 22.09.2021 a firma del Dirigente della C.U.C. sono stati chiesti chiarimenti alla ricorrente nonché l'acquisizione di *“...documentazione aggiornata relativa al ricorso presentato al Tribunale di Arezzo avverso il Comune di Arezzo”*. Nonostante la società in sede di gara non avesse fatto alcuna menzione sul *“contenzioso”* insorto tra la stessa e il Comune di Arezzo, la richiesta di chiarimenti è stata evasa con comunicazione degli eventi intervenuti e della circostanza riguardo all'abbandono delle parti del giudizio incardinato dinanzi al Tribunale civile di Arezzo.

Con comunicazione del 4.10.2021, il RUP ha escluso la società dalla procedura rilevando, tra l'altro, che le violazioni sarebbero state commesse nell'arco temporale (triennio) delineato dalle linee guida n. 6 e riferite a contratti aventi il

medesimo oggetto di quello da affidare, con reiterazione altresì dei comportamenti sanzionati ed ha inviato anche il verbale con oscurate le parti riguardanti le posizioni degli altri concorrenti.

La società con nota del 27.10.2021, prendendo atto del provvedimento di esclusione, ha censurato la decisione della stazione appaltante nella parte relativa alla previsione che “*L’esclusione verrà comunicata all’Anac per quanto di competenza*”, non ravvisando alcun presupposto fattuale e giuridico idoneo o conferente con gli obblighi comunicativi cui sono tenute le stazioni appaltanti.

A seguito di istanza di accesso, la società ha riferito di aver potuto verificare le posizioni degli altri concorrenti ammessi con riserva, oggetto di verifiche per fattispecie non difformi rispetto a quelle della stessa.

Con messaggio del 26.10.2021 il Dirigente della C.U.C. ha inviato il modulo “A” concernente la 1) Segnalazione ai sensi dell’art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice) e per gli effetti previsti da tale norma e dall’art. 213, comma 13, del nuovo codice, per la falsa dichiarazione o falsa documentazione rese nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, in merito al possesso dei requisiti generali o per giustificare l’anomalia delle offerte o nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 2) Comunicazione delle informazioni obbligatorie, anche relative all’esecuzione dei contratti che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono trasmettere per la tenuta del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.

La società ha inviato memoria ai sensi dell’art. 14 del regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), rilevando l’inconferenza e la illegittimità della segnalazione rispetto a quanto previsto dalla normativa ed ha chiesto l’audizione.

Con nota 12.01.2022 l’ANAC ha annunciato l’inserimento nel casellario informatico, sezione “B”, della seguente annotazione: “*La Stazione Appaltante (S.A) CENTRALE UNICA DI COMMITENZA (CUC) tra i comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore ente capofila Comune di Legnano — c.f.: 00807960158 – con*

nota prot. n. 0058901 - 29/10/2021, acquisita in pari data al protocollo dell'Autorità con il n. 78403, ha segnalato che, con provvedimento del 30.09.2021, ha provveduto all'esclusione dalla gara avente ad oggetto la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente mediante pulitura e manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze, dell'Operatore Economico PISSTA GROUP SRL - C.F. 01846520672, per gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'o.e. e per significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto”.

2. A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure: 1) *Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 80 e 213 del d.lgs. 50/2016, artt. 8 e 18 Regolamento per la gestione del Casellario Informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) - Violazione e falsa applicazione della delibera ANAC n. 1386 del 21.12.2016 – Illogicità ovvero irragionevolezza manifesta: non sussisterebbero i presupposti per la compilazione del modulo “A” da parte della S.A. perché sarebbe innegabile il non aver reso da parte della società, nella procedura di gara indetta dalla C.U.C., alcuna dichiarazione falsa e di non aver prodotto alcuna falsa documentazione. Riguardo all'esecuzione di precedenti contratti, l'unico dato utile e coerente sarebbe la risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Arezzo, ma tale provvedimento sarebbe già stato analizzato dall'ANAC tanto da condurre all'iscrizione di una apposita annotazione informativa, ma non interdittiva. Riguardo poi alle vicende che hanno condotto alla revoca dei provvedimenti di aggiudicazione (provvedimento adottato dal Comune di Quartu Sant'Elena e provvedimento adottato dall'ACI 12) parte ricorrente ha rilevato che sarebbero revoche estranee all'esecuzione del contratto relativamente alle quali né il Comune sardo né l'Aggregazione lombarda avrebbero segnalato la vicenda all'ANAC.*

2) *Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 80, comma 5 e 12 e 213 comma 10 del d.lgs. 50/2016, artt. 8 e 18 Regolamento per la gestione del Casellario Informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) - Violazione e falsa applicazione della delibera ANAC n. 1386 del 21.12.2016 e delle Linee Guida n. 6, approvate con delibera n. 1293 del 16/11/2016 - Illogicità ovvero irragionevolezza manifesta: la C.U.C. avrebbe dovuto avviare il procedimento di annotazione se la ricorrente avesse rilasciato false o fuorvianti dichiarazioni, o in caso di precedenti risoluzioni contrattuali non note*

all'Autorità. Nel caso di specie nessuna delle predette condizioni si sarebbe concretizzata. Sarebbe incomprensibile il fatto che, in prima istanza, la C.U.C. abbia richiesto informazioni sul procedimento civile avverso il provvedimento adottato dal Comune di Arezzo (fatto che essendosi concluso con l'abbandono del giudizio non sarebbe stato menzionato dalla ricorrente), salvo poi escludere l'operatore in relazione a tutti i fatti indicati (ivi compresi i provvedimenti del Comune Quartu Sant'Elena e di ACI 12). Le revoche disposte dal Comune di Quartu Sant'Elena e dall'Aggregazione ACI 12, non essendo state oggetto di iscrizione all'ANAC, resterebbero perimetrare come fatti nell'ambito di quelle stesse procedure, con preclusione di ulteriori autonome valutazioni tali da rendere la duplicazione degli effetti sanzionatori connessi alle stesse revoche ovvero la produzione di effetti a strascichi nelle successive gare. Certamente la società avrebbe il dovere di informare le stazioni appaltanti dei provvedimenti di revoca così come ha fatto con la C.U.C. La vicenda di Arezzo invece sarebbe stata già posta al vaglio dell'Autorità che avrebbe condotto ad apposita annotazione. Le tre vicende partecipate dall'operatore economico alle stazioni appaltanti per evitare la esclusione dalle procedure non potrebbero invece condurre a nuovi procedimenti di annotazione.

3) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 80 e 213 del d.lgs. 50/2016; art. 2, 3, 7, 10, 10 bis l. 241/90, art. 97 Cost.) – Violazione e falsa applicazione della delibera ANAC n. 1386 del 21.12.2016 – Difetto ovvero carenza di istruttoria – Difetto di motivazione – Illogicità ovvero irragionevolezza manifesta: l'Autorità non avrebbe debitamente motivato in ordine alle ragioni giustificative dell'annotazione con riferimento all'utilità della notizia e alla sola veridicità dei fatti di cui all'informazione, con riferimento alle deduzioni difensive spiegate nel corso del procedimento per dimostrare l'assoluta inconferenza della segnalazione. Il provvedimento sarebbe carente dell'approfondimento delle ragioni di utilità della notizia segnalata dalla stazione appaltante alla luce delle circostanze allegate dall'operatore in sede procedimentale. Pertanto la ricorrente ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'efficacia dello stesso.

3. Si è costituita in giudizio l'ANAC in resistenza e si è opposta al gravame rilevando la correttezza del comportamento dell'Autorità nel procedimento, avendo provveduto, previa istruttoria, nel rispetto di un proprio dovere istituzionale, in quanto nella specie per i due casi di revoca di aggiudicazione il potere di accertare la sussistenza e la gravità delle condotte idonee a ledere l'integrità e l'affidabilità dell'operatore economico spetterebbe esclusivamente alla stazione appaltante. L'Autorità, pur se tenuta ad una attenta valutazione delle segnalazioni da parte delle S.A., non potrebbe sostituirsi alla valutazione di queste ultime prima, e del giudice, poi.

4. Con ordinanza n. 1295 del 2022 è stata accolta la domanda cautelare, con conseguente sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

5. Con atto recante motivi aggiunti la società ha impugnato la nota PEC del 2.03.2022 nonché il provvedimento ANAC Prot. n.0015487 del 02/03/2022, allegato alla predetta nota, con il quale ANAC ha comunicato l'inserimento (con pubblicazione dal 03.03.2022) nel Casellario informatico degli operatori economici della seguente annotazione integrativa *“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la domanda cautelare presentata dalla società PISSTA GROUP SRL – C.F. 0184652067 – per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento dell'ANAC avente ad oggetto la comunicazione dell'annotazione della ricorrente nel Casellario informatico dell'Autorità pubblicata in data 13.01.2022 e, per l'effetto, sospende l'efficacia degli atti impugnati....”*.

Secondo la ricorrente la corretta esecuzione dell'ordinanza n. 1295/2022 avrebbe dovuto comportare la rimozione temporaneamente dell'annotazione dalla sezione “B” fino alla decisione di merito, invece nell'area riservata dell'operatore alle annotazioni sezione “B” (visibile alle Stazioni appaltanti) sarebbe ancora presente al 31.03.2021 il precedente contenuto, integrato tuttavia dalla specifica indicazione della ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare.

Pertanto la ricorrente ha censurato la illegittimità derivata in quanto i provvedimenti gravati in esame sarebbero viziati per gli stessi motivi articolati con il ricorso introduttivo, ai quali ha rinviato nonché per illegittimità propria *per 1) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell'art. 213, c. 10, del d.lgs. 50/2016 e*

degli artt. 8 e 39 del Regolamento per la gestione del Casellario Informativo dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delibera n. 721 del 29 luglio 2020 - Elusione ordinanza cautelare 1295/2022 – Eccesso di potere – Manifesta illogicità, in quanto l'art. 8 del Regolamento (Sezione B: area riservata alle s.a. e alle S.O.A.) in nessun caso contemplerebbe ipotesi di integrazione dell'annotazione a seguito di provvedimenti interinali adottati dal Giudice Amministrativo; inoltre l'inserimento della integrazione effettuata dall'ANAC sarebbe illegittima in quanto l'art. 39 del Regolamento (Intervento provvedimenti giurisdizionali) stabilisce che *“1. Il dirigente, qualora il provvedimento di annotazione dell’Autorità sia sospeso in via cautelare dal giudice amministrativo, rimuove temporaneamente l’annotazione dalla sezione “B” e la iscrive nella Sezione “C” del Casellario, fino alla decisione di merito”*. L'ANAC, in seguito alla sospensione del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, avrebbe dovuto rimuovere temporaneamente l'annotazione dalla sezione “B” (accessibile alle stazioni appaltanti) ed iscrivere nella sezione “C” (ad accesso riservato all'Autorità), sino alla decisione di merito del presente giudizio. Le sorti dell'annotazione secondo l'art. 39 del Regolamento, comma 2 e 3, dipenderebbero dalla decisione di merito nel Giudizio incardinato dinanzi al Giudice Amministrativo. In caso di mancata conferma della misura cautelare del giudice amministrativo in sede di merito, l'annotazione verrebbe ripristinata nella Sezione “B” del Casellario nell'originaria formulazione e in caso di formazione del giudicato sulla sentenza che annulla la segnalazione o l'annotazione l'ANAC dovrebbe provvedere d'ufficio alla cancellazione dell'annotazione anche dalla sezione “C”. Pertanto la ricorrente, ritenendo lesiva la condotta dell'ANAC con il nuovo provvedimento, ha concluso per l'annullamento dello stesso, previa sospensione della sua efficacia.

6. L'ANAC con memoria ha riferito che l'Autorità ha provveduto, come risultante da nota del 4.4.2022 allegata, nell'attesa della decisione di merito, alla temporanea cancellazione dell'annotazione impugnata con conseguente improcedibilità della domanda cautelare.

7. Con memoria conclusionale parte ricorrente ha insistito con articolate considerazioni sulla propria posizione difensiva.

8. L'ANAC con memoria ha replicato alle argomentazioni di parte ricorrente confermando le proprie difese ed ha concluso per la reiezione del gravame.

9. Con ordinanza n. 2496 del 2022 è stata accolta l'istanza cautelare proposta con l'atto recante motivi aggiunti e, per l'effetto, sono stati sospesi gli effetti del provvedimento impugnato, confermando per la trattazione di merito del ricorso la odierna udienza.

Alla udienza pubblica del 24 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il gravame, come articolato nel ricorso introduttivo e nell'atto recante motivi aggiunti, è fondato per le seguenti considerazioni.

2. Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha censurato la illegittimità del provvedimento dell'ANAC prot. n. 0001841 del 12.01.2022, avente ad oggetto la comunicazione dell'annotazione della ricorrente stessa nel Casellario informatico dell'Autorità, con pubblicazione dal 13.01.2022, e della precedente nota prot. 85389 del 29.11.2021 di comunicazione di avvio del procedimento di annotazione sul detto Casellario, in quanto nella sostanza sarebbero provvedimenti viziati di erroneità del presupposto, derivando dalla segnalazione per fatti non inerenti alla procedura indetta dalla S.A., ma per fatti precedenti e comunicati dallo stesso operatore alla Stazione Appaltante e, comunque, per difetto di motivazione in ordine alle ragioni giustificatrici dell'annotazione, con riferimento anche alle deduzioni difensive spiegate dalla società nel corso del procedimento per dimostrare l'assoluta inconferenza/infondatezza della segnalazione.

2.1. In via preliminare, deve evidenziarsi l'inammissibilità – per difetto di interesse – della domanda di annullamento della nota con cui l'ANAC ha comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento, trattandosi di atto di per sé non lesivo, volto a garantire la partecipazione procedimentale degli operatori economici.

2.2. Ciò premesso, riguardo alla censurata violazione dell'art. 213 del d.lgs. n. 50/2016 occorre richiamare detta disposizione che al comma 10 prescrive che l'ANAC «gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80» e stabilisce «le

ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84».

L'art. 8 del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico” adottato dall’Autorità, della cui violazione la ricorrente si duole, prevede che la sezione “B” del Casellario contiene, tra l’altro, a) *«le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto o di concessione e di revoca dell'aggiudicazione per la presenza di uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice, che consolidano il grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara od altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o affidabilità dell'operatore economico»*, nonché b) *«le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio; ii) provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 % del suo importo; iii) altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali»*.

Va rilevato che in ordine all’esercizio del potere di annotazione, la giurisprudenza ha specificato che l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia l'utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell'operatore economico attinto dalla annotazione. In tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1318; Tar Lazio, Roma. Sez. I, 8 marzo 2019, n.3098) e la mera valenza di “*pubblicità notizia*” delle circostanze annotate come “*utili*” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. I, 11 giugno 2019, n.7595; id. 7 aprile 2021, n. 4107).

Orbene, nel caso di specie, dalla ricostruzione dei fatti, va rilevato che con il messaggio a mezzo pec del 26.10.2021, il Dirigente della C.U.C. ha inviato il Modulo “A” predisposto dalle stazioni appaltanti: 1. per falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito al possesso dei requisiti generali o per giustificare l’anomalia delle offerte o nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 2.comunicazione delle informazioni obbligatorie, anche relative all’esecuzione dei contratti che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono trasmettere per la tenuta del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.

Con la successiva nota prot.n. 0001841 del 12.01.2022, l’ANAC ha comunicato l’inserimento nel casellario informatico, sezione “B”, della seguente dell’annotazione: *“La Stazione Appaltante (S.A) CENTRALE UNICA DI COMMITENZA (CUC) tra i comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore ente capofila Comune di Legnano — c.f.: 00807960158 – con nota prot. n. 0058901 - 29/10/2021, acquisita in pari data al protocollo dell’Autorità con il n. 78403, ha segnalato che, con provvedimento del 30.09.2021, ha provveduto all’esclusione dalla gara avente ad oggetto la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente mediante pulitura e manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze, dell’Operatore Economico PISSTA GROUP SRL - C.F. 01846520672, per gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’o.e. e per significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto”*. Ed inoltre l’Autorità ha ritenuto la notizia meritevole di annotazione sostenendo che *«l’annotazione non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, ma consente alle stazioni appaltanti l’esercizio del discrezionale apprezzamento circa l’affidabilità del contraente ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett.c), c bis), c ter), c-quater) del d.lgs. n. 50/2016, anche in conformità a quanto statuito dalla Corte di giustizia con sentenza 19 giugno 2019, n.C 41/18»*.

Da quanto rappresentato e documentato in atti, nel Modello “A” proposto dalla S.A., richiamato nell’atto di annotazione impugnato, non sono state annotate le specifiche motivazioni della segnalazione nella relativa parte del prospetto (non annotate le false dichiarazioni e i gravi illeciti professionali, causa di esclusione), né risulta che la società abbia reso nella procedura di gara indetta dalla C.U.C.

dichiarazione falsa né che abbia prodotto falsa documentazione; riguardo all'esecuzione di precedenti contratti sussiste il dato della risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Arezzo, ma tale vicenda che ha coinvolto la ricorrente e il Comune è già stata oggetto di apposito procedimento di segnalazione, conclusosi con l'annotazione informativa, non interdittiva, della risoluzione contrattuale.

Nella specie l'ANAC ha ritenuto di escludere la sussistenza di un'ipotesi di falsa dichiarazione (non espressamente richiamata nell'atto impugnato), tuttavia ha ritenuto l'utilità della notizia per gravi illeciti professionali e per significative carenze nell'esecuzione del precedente contratto per le finalità proprie del Casellario, sulla base però di una motivazione sintetica e non specifica sulle puntuali ragioni che hanno indotto all'annotazione in relazione al caso concreto effettivamente realizzatasi, non tenendo adeguatamente conto di quanto dedotto dalla ricorrente con le osservazioni in sede procedimentale e senza svolgere gli approfondimenti istruttori necessari.

Sul punto, va confermato l'orientamento giurisprudenziale in base al quale l'annotazione deve essere riportata in maniera puntuale ed esatta; ciò, al duplice fine di fornire la corretta indicazione in ordine al fatto potenzialmente escludente e di tutelare l'interesse del soggetto annotato a che venga iscritta una notizia "*utile*", ma riportata nei suoi effettivi contorni giuridico-fattuali (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, sentenza n. 11137/2021).

Pertanto deve convenirsi con la parte ricorrente, laddove ha denunciato la illogicità della determinazione in relazione a quanto desunto dal Modulo "A" compilato dalla S.A. nella sua sinteticità e il difetto istruttorio e di motivazione in relazione ai generici presupposti indicati nella annotazione, tenuto conto della mancata specificazione della qualificazione della condotta posta in essere dall'operatore e delle sue osservazioni.

Ed infatti osserva il Collegio come la condotta posta in essere dall'operatore ai fini della qualificazione va esaminata con riferimento ai fatti intervenuti, come rappresentati e documentati, tenuto conto anche dell'interesse qualificato dell'operatore a vedere riportata nell'annotazione la precisa fattispecie come effettivamente integratasi.

Né varrebbe replicare, come sostiene anche da ultimo la resistente, che l’Autorità ha ritenuto che la esclusione dalla gara della ricorrente, per gravi illeciti professionali segnalati da precedenti stazioni appaltanti e in grado di porre in dubbio l’affidabilità del contraente, “costituisce notizia rilevante e utile alle stazioni appaltanti, ai fini della valutazione della affidabilità del concorrente”, risultando irrilevante il fatto che il concorrente non sia incorso nelle ipotesi di falsa dichiarazione.

Giova richiamare al riguardo l’orientamento della giurisprudenza secondo cui l’Autorità, prima di procedere all’iscrizione nel Casellario informatico, è tenuta a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti sull’importanza dell’inadempimento o sulla gravità dell’errore professionale commesso e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione (cfr. Cons. Stato, sez.V, 21 febbraio 2020, n.1318).

E pertanto la notizia meritevole di annotazione va adeguatamente motivata sotto il profilo della sua utilità ai fini della eventuale valutazione tecnica che potranno in essere le future amministrazioni, deputate ad inquadrare la vicenda nell’ambito del “grave illecito professionale”, attesa peraltro la indeterminatezza di tale “concetto giuridico”, che postula una valutazione, per natura sfumata, e suscettibile di fluida interpretazione.

2.3. Per tutte le superiori considerazioni, in ragione della fondatezza del primo e terzo motivo del ricorso, il Collegio - ritenendo di poter prescindere dallo scrutinio delle ulteriori censure spiegate da parte ricorrente negli ulteriori motivi di gravame - rileva la illegittimità, per difetto di istruttoria e di motivazione in relazione anche all’utilità della notizia, del provvedimento impugnato adottato dall’Autorità, che quindi deve essere annullato.

3. Parimenti fondato è l’atto recante motivi aggiunti con cui la società ricorrente ha impugnato il provvedimento ANAC Prot. n.0015487 del 02/03/2022, recante la comunicazione dell’inserimento (con pubblicazione dal 3.03.2022) nel Casellario

informatico degli operatori economici della seguente annotazione integrativa “*Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la domanda cautelare presentata dalla società PISSTA GROUP SRL – C.F. 0184652067 – per l’annullamento, previo sospensione dell’efficacia del provvedimento dell’ANAC avente ad oggetto la comunicazione dell’annotazione della ricorrente nel Casellario informatico dell’Autorità pubblicata in data 13.01.2022 e, per l’effetto, sospende l’efficacia degli atti impugnati....*”. Parte ricorrente ha dedotto la illegittimità derivata rilevando che la corretta esecuzione della ordinanza n. 1295/2022, con cui è stata accolta l’istanza cautelare con sospensione dei provvedimenti impugnati, avrebbe dovuto comportare la rimozione temporaneamente dell’annotazione dalla sezione “B” fino alla decisione di merito, ed ha censurato motivi di illegittimità propria in quanto nell’area riservata dell’operatore alle annotazioni sezione “B” (visibile alle Stazioni appaltanti) risulta ancora presente al 31.03.2021 il precedente contenuto integrato tuttavia dalla specifica indicazione della ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare, e ciò in violazione dell’art. 39 del Regolamento ANAC.

3.1. Al riguardo il Collegio richiama l’art. 39 del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 02.10.2019, modificato con decisione del Consiglio del 29.07.2020, rubricato “*Intervento provvedimenti giurisdizionali*”, il quale dispone che “1. *Il dirigente, qualora il provvedimento di annotazione dell’Autorità sia sospeso in via cautelare dal giudice amministrativo, rimuove temporaneamente l’annotazione dalla sezione “B” e la iscrive nella Sezione “C” del Casellario, fino alla decisione di merito. 2. Il dirigente, qualora la misura cautelare del giudice amministrativo non sia confermata in sede di merito, ripristina l’annotazione nella Sezione “B” del Casellario nell’originaria formulazione e con la precisazione della durata interdittiva residua calcolata al netto del periodo di interdizione già scontato dall’o.e.. 3. Qualora si formi il giudicato sulla sentenza che annulla la segnalazione o l’annotazione, il dirigente provvede d’ufficio alla cancellazione dell’annotazione anche dalla sezione “C”.*”.

Va rilevato, alla luce di quanto depositato in atti, che l’Autorità da ultimo ha comunicato di aver provveduto alla cancellazione temporanea dell’annotazione impugnata, senza però documentare adeguatamente riguardo alla effettiva

iscrizione nella specifica sezione “C” del Casellario della annotazione fino alla decisione del merito, ai sensi della predetta norma regolamentare.

Ne deriva quindi che l’annotazione dell’Autorità nella sezione “B”, a seguito della sospensione dell’efficacia del provvedimento oggetto di annotazione dopo la pronuncia cautelare, doveva essere rimossa temporaneamente (con iscrizione nella sezione “C” del Casellario, fino alla decisione di merito), non dovendo essere oggetto di ulteriore integrazione, come concretamente effettuata dall’ANAC con il provvedimento impugnato, il quale è pertanto illegittimo.

4. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso introduttivo e l’atto recante i motivi aggiunti devono quindi essere accolti, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, non residuando interesse all’esame delle ulteriori censure.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sull’atto recante motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna l’Autorità Nazionale Anticorruzione al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento) oltre spese generali e altri accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Consigliere

L’ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO